



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2011
COM(2011) 369 definitivo

2011/0161 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

RELAZIONE

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹, approvato dal Consiglio nel 2003², propone una serie di misure fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005³, che istituisce un sistema di licenze e un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni di legname nell'Unione.

Nel dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname al fine di attuare il piano d'azione e, in particolare, di incentivare il commercio e l'importazione nell'Unione del legname legale verificato in provenienza dai paesi partner⁴. Quello con la Liberia è il sesto accordo di questo tipo ad essere negoziato, dopo gli accordi con il Ghana, il Congo, il Camerun, la Repubblica centrafricana e l'Indonesia.

I negoziati con la Liberia, avviati dalla Commissione nel marzo 2009, sono durati oltre due anni e hanno comportato sei incontri bilaterali e quattordici riunioni in videoconferenza a livello tecnico, oltre a riunioni di lavoro tecniche. Per tutta la durata dei negoziati, la Commissione è stata coadiuvata da diversi Stati membri e in particolare dal Regno Unito, che nella fattispecie ha fornito risorse per agevolare il processo. La Commissione ha informato il Consiglio dei progressi registrati in sede negoziale mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e ai capi missione e rappresentanti dell'UE in Liberia. Dopo ogni sessione negoziale le Parti hanno organizzato riunioni pubbliche per informare gli interessati dei progressi registrati. La Liberia ha inoltre adottato un'impostazione estremamente partecipativa coinvolgendo la società civile, i rappresentanti delle comunità, il settore privato e un rappresentante del parlamento liberiano nell'elaborazione dell'accordo.

L'accordo, che contempla tutti gli elementi contenuti nelle direttive di negoziato del Consiglio, definisce in particolare il quadro, le istituzioni e i meccanismi del sistema di licenze FLEGT. I controlli della catena di approvvigionamento, il quadro di conformità giuridica e i requisiti in materia di audit indipendente del sistema figurano negli allegati dell'accordo, dove si descrivono in dettaglio le strutture che sosterranno la garanzia di legalità offerta da una licenza FLEGT.

L'accordo volontario di partenariato (AVP) è imperniato sulla governance e sull'applicazione delle normative e, attraverso il sistema di licenze, garantisce che il legname proveniente dalla Liberia sia ottenuto legalmente. Esso illustra l'impegno del paese a migliorare la responsabilità e la trasparenza. A causa delle pratiche scorrette del passato, il legname liberiano non gode di una buona reputazione sui mercati internazionali. La licenza FLEGT

¹ COM(2003) 251 definitivo.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁴ Documento riservato del Consiglio n. 15102/05.

offrirà a tali mercati la garanzia che i prodotti del legno ottenuti in Liberia provengano da fonti legali verificate.

L'accordo sosterrà le riforme normative in atto volte a rafforzare il quadro giuridico al fine di promuovere la gestione sostenibile delle foreste e una maggiore partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali. Esso indica chiaramente gli ambiti in cui occorrono riforme e stabilisce un calendario a tal fine.

La Liberia ha predisposto un quadro globale per verificare la conformità giuridica di tutti i tipi di titoli (alberi provenienti da foreste comunitarie o grandi concessioni, ma anche alberi di aziende agricole private), il quale contempla tutti gli aspetti della produzione di legname, compresi l'assegnazione dei diritti di raccolta, l'applicazione di norme di gestione forestale e di norme ambientali, la condivisione dei benefici, i diritti dei lavoratori e le imposte. La conformità sarà controllata attraverso il nuovo sistema di verifica della legalità, che poggia su un sistema di catena di custodia esistente e lo estende. Inoltre, la Liberia si avvarrà della collaborazione di un revisore indipendente, che presenterà periodicamente relazioni pubbliche sull'efficacia del sistema. La società civile controllerà l'accordo volontario di partenariato nel suo insieme e condividerà le conclusioni con il governo, le parti interessate a livello nazionale e il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo responsabile della sorveglianza.

L'accordo, che non si limita ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 sul regime FLEGT, copre tutto il legname e i suoi derivati esportati, compresi i trucioli, un comune sottoprodotto delle concessioni agricole commerciali, impegnando la Liberia a predisporre un sistema in grado di garantire all'Unione che tutti i prodotti del legno di provenienza liberiana siano ottenuti legalmente, contribuendo così positivamente alla crescita del paese.

L'accordo prevede controlli sulle importazioni alle frontiere dell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) e del relativo regolamento di attuazione (CE) n. 1024/2008. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT della Liberia, che riprende il formato indicato nel suddetto regolamento di attuazione. Le licenze FLEGT verranno rilasciate anche per le esportazioni di legname destinate ad altri mercati internazionali e sarà introdotto un sistema di numerazione proprio dell'Unione europea per distinguere facilmente le esportazioni di legname ad essa destinate.

L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione con l'Unione sul regime FLEGT, attraverso il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, e stabilisce i principi della partecipazione degli interessati, dell'istituzione di salvaguardie sociali, della responsabilità e della trasparenza, nonché del controllo dell'attuazione dell'accordo e della stesura di relazioni riguardo a quest'ultima.

L'accordo stabilisce il calendario e le procedure dell'entrata in vigore e dell'attuazione del sistema di licenze. Dato che la Liberia intende rivedere ulteriormente e completare le proprie normative che disciplinano il settore, rafforzare il suo sistema di regolamentazione e di gestione delle informazioni, potenziare i controlli della catena di approvvigionamento estendendoli agli impianti di trasformazione e predisporre un sistema di verifica indipendente della conformità giuridica, occorreranno diversi anni per mettere a punto e collaudare i nuovi dispositivi e per sviluppare le capacità necessarie affinché l'apparato amministrativo, la società civile e il settore privato possano assolvere ai compiti previsti. Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere pienamente operativo entro il 2014. Il sistema sarà valutato alla luce dei criteri stabiliti dall'accordo prima che l'UE inizi ad accettare le licenze FLEGT.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"⁵, che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003⁶ e il Parlamento ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005⁷.
- (2) Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale.
- (3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005⁸, che istituisce un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione dai paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.
- (4) I negoziati con la Repubblica di Liberia si sono conclusi e l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei

⁵ COM(2003) 251 definitivo.

⁶ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

⁷ GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

⁸ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

suoi derivati importati nell'Unione europea (in appresso "l'accordo") è stato siglato il 9 maggio 2011.

(5) È opportuno che l'accordo sia firmato con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea, fatta salva la conclusione del medesimo⁹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e alla firma dell'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles [...]

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*

⁹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione del medesimo.